



**Comune di
Ascoli Piceno**

Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana

BANDO P13/2017

PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA
per l'affidamento triennale del servizio di stampa, gestione elettronica, imbustamento e trasmissione al postalizzatore degli atti sanzionatori per violazione di norme del Codice della strada- *CIG: 7307373AF4* -

DISCIPLINARE DI GARA

SOMMARIO

Articolo 1: Premessa	3
Articolo 1.1: Informazioni tecniche	5
Articolo 1.2: Descrizione	5
Articolo 2: Importo dell'appalto, durata del contratto e importo soggetto a ribasso	5
Articolo 3: Requisiti di partecipazione alla gara.....	6
Articolo 3.1: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari da costituirsi	13
Articolo 3.2: Requisiti dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016	14
Articolo 3.3: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari costituiti.....	15
Articolo 3.4: Requisiti delle aggregazioni di imprese e GEIE.....	15
Articolo 3.5: Avvalimento	15
Articolo 3.6 Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive	15
Articolo 4: Modalità di partecipazione alla gara.....	16
Articolo 5: Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione.....	17
Articolo 6: Criteri per la valutazione dell'offerta.	18
Articolo 7: Prescrizioni per la redazione dell'offerta telematica	18
Articolo 7.1. Busta Documentazione Amministrativa	18
Articolo 7.2. Busta Economica	25
Articolo 8: Garanzie.....	29
Articolo 9: Aggiudicazione e perfezionamento del contratto	36
Articolo 10: Anticipo di fornitura	37
Articolo 11: Subappalto	37
Articolo 12: Riservatezza delle informazioni	39
Articolo 13: Informazioni di carattere generale	39

Articolo 1: Premessa

Il presente disciplinare contiene le condizioni e modalità di partecipazione alla procedura di gara “Bando n. 13/2017 - Procedura telematica negoziata per l’affidamento triennale del servizio di stampa, gestione elettronica, imbustamento e trasmissione al postalizzatore degli atti sanzionatori per violazione di norme del Codice della strada” ai sensi degli artt. 3, co. 1, lett. uuu) e 36, co. 2) del d.lgs. n. 50/2016, fissando i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di celebrazione della gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta con i relativi criteri di valutazione, le modalità di aggiudicazione della fornitura con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/16 e del perfezionamento del contratto.

L’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto i servizi costituiscono un unicum, trovando pertanto, la loro ottimizzazione tecnica ed economica attraverso un modello necessariamente unitario.

La procedura in oggetto è stata indetta con provvedimento n. 2317 del 06/12/2017.

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale.

L’appalto è soggetto, altresì, alle disposizioni previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dal Bando di Abilitazione “*Servizi*”, dai Capitolati Tecnici relativi alle Categorie di abilitazione “*Servizi di stampa e grafica*” e “*Servizi per l’Information Communication Technology*” - e dall’ulteriore documentazione tecnica (condizioni generali etc.) predisposta da Consip (cc.dd. Documenti del Mercato elettronico) oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal d.lgs. 50/16 (di seguito denominato anche Codice), dal DPR 207/2010, relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC, dal D.lgs. n.82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’Appalto.

Si precisa che le condizioni del contratto sono integrate e modificate dalle clausole del Capitolato speciale, le quali prevarranno in caso di contrasto con quanto previsto dai cc.dd. Documenti del Mercato elettronico.

Si precisa quanto segue:

- le dichiarazioni relative all’ammissione alla procedura (anche in caso di utilizzo del DGUE), l’offerta economica – redatte tutti in lingua italiana – devono essere sottoscritte **a pena di esclusione** con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura;
- per l’apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare **a pena di esclusione** un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore;

- nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento;
- al DGUE e alle dichiarazioni essendo sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante;
- il DGUE, le dichiarazioni e la documentazione da allegare o allegate nell'ambito delle sezioni (passi) “Documento di partecipazione ed eventuali allegati” e “Offerta per lotto ...” devono essere presentate nel rispetto della disciplina contenuta nel DPR n.445/00 e nel D.lgs. n. 82/2005 nonché – nei casi previsti dal presente disciplinare – sottoscritta mediante apposizione di valida firma digitale secondo quanto innanzi indicato; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l'esclusione del concorrente. Si invitano, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi;
- per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà essere predisposta in lingua italiana. Per i soggetti stranieri domande/dichiarazioni/certificazioni, qualora presentate in lingua straniera, devono essere integrate da traduzione in lingua italiana, certificata “conforme a testo straniero” da rappresentanza diplomatica/traduttore ufficiale;
- per offerta telematica si intende l'intera documentazione di tipo amministrativo/tecnico/economico trasmessa dall'operatore economico ai fini della presente RDO;
- è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

Si precisa, infine, quanto segue:

- ✓ la sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica qualificata;
- ✓ **nell'ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire;**
- ✓ **il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul sistema di acquisti telematici non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema di acquisti telematici per procedere all'invio dell'offerta;**
- ✓ **in caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi.**

Il mancato rispetto delle prescrizioni previste a pena di esclusione dal disciplinare di gara comporterà l'esclusione dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio.

Articolo 1.1: Informazioni tecniche

Si precisa che tutti file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf/A.

Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013:

- .pdf - .jpg - .tiff - .bmp;
- .doc - .xls - .docx - .xlsx - .odt - .ods;
- files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.

In merito al funzionamento tecnico del Portale Mepa, compresa tra l'altro la dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale Mepa (4 MB) e la visualizzazione delle pagine e relativi comandi, si rinvia a quanto previsto dalla Consip.

Articolo 1.2: Descrizione

L'appalto - descritto analiticamente nel capitolato speciale d'appalto - riguarda l'affidamento del servizio di stampa, gestione elettronica, imbustamento e trasmissione al postalizzatore degli atti sanzionatori per violazione di norme del Codice della strada.

Luogo di esecuzione: Ascoli Piceno

Tabella sintetica delle prestazioni oggetto dell'appalto

N	Descrizione prestazioni	Principale (P)/secondaria (S) con quota % stimata	CPV
1	Servizio di stampa	P – 60%	79810000-5
2	Servizio di gestione elettronica dei documenti	S – 40%	72512000-7

Articolo 2: Importo dell'appalto, durata del contratto e importo soggetto a ribasso

L'importo complessivo dell'appalto (prezzo base dell'appalto), quale importo presunto, è pari ad euro 63.180,00 (sessantatremilacentottanta/00) (IVA esclusa) – di cui **oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da** rischi di natura interferenziale pari ad euro zero in quanto per il contratto di cui in oggetto non si ravvisano rischi di interferenza.

L'importo complessivo dell'appalto sopra indicato è stato calcolato, in conformità a quanto previsto dall'art. 35 del Codice, considerando i seguenti elementi:

- a) la durata dell'appalto è pari a tre anni dalla data di inizio attività del servizio, indicata in un apposito verbale firmato dalle parti per un importo contrattuale presunto di euro 63.180,00 (IVA esclusa);
- b) tale importo, calcolato sulla base del fabbisogno stimato, costituirà il budget di spesa per la durata del contratto. Esso, dunque, è solo presunto e quindi non vincolante per l'Amministrazione. Ne consegue che il Fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato;

- c) ai sensi dell'art. 23, co. 16, del Codice la stazione appaltante ha stimato i costi della manodopera per l'intero periodo contrattuale pari a euro 25.272,00.

L'importo soggetto a ribasso - sul quale presentare la propria offerta - è costituito dal prezzo unitario previsto per la gestione di ciascun verbale da consegnare al postalizzatore pari ad **euro 1,30 (uno/30) (IVA esclusa)**.

Articolo 3: Requisiti di partecipazione alla gara

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ciascun operatore economico deve possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti **in aggiunta all'abilitazione relativa al bando/Categorie di abilitazione** sopra indicati:

a) requisiti di ordine generale

1. di aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto;
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e quindi:
 - 1) che non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione, o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
 - 3) NB-1: ai fini dell'individuazione dei soggetti da considerare nell'ambito del predetto requisito, si rinvia al comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 85 del D.lgs. n.159/2011.
 - 4) NB-2: resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
 - 5) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
 - 6) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
 - 7) che il concorrente non si trova, altresì, in nessuna delle situazioni come di seguito descritte:
 - a) qualora la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. n.50/2016;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre

sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico non si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

3. che non sussiste il divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (*incarichi conferiti a pubblici dipendenti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego*);
4. di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio.
5. (*nell'ipotesi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001*) di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell'art 37 del D.L. n. 78/2010.

NB-1: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016, ciascun concorrente – a pena di esclusione – deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80 così come di seguito precisato, utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art.7 – preferibilmente il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 80 commi 2 e 3 del Codice, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 80, co. 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

A tal fine, a pena di esclusione, si precisa quanto segue:

- l'esclusione e il divieto considerati ai citati commi 1 e 2, operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva riguardano:
 - se si tratta di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in nome collettivo: i soci il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
 - se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, inclusi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione / vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore agli amministratori), di direzione / controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
- In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 – entrambi i soci.
- Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l'eventuale ausiliaria o l'eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori

dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc). Si precisa inoltre che nel caso di società con due soli soci (siano essi persona giuridica o fisica), in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80 (commi 1 e 2), del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese per entrambi.

- In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
- In caso di cessione o fitto di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall'art. 80 comma 3 del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/che ha ceduto/affittato o le società fuse nel ultimo anno antecedente la data di pubblicazione della RDO o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
- I reati di cui al comma 1 dell'art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- Sulla base di quanto sopra evidenziato, **qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 co.1 del d.lgs. n.50/2016 il concorrente deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n.445/00** utilizzando preferibilmente il DGUE secondo quanto specificato all'art. 7 e seguenti del presente Disciplinare.

In particolare, si precisa che:

A. **Qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80, co.1 del d.lgs.n.50/2016 la dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:**

- soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri);
- Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal Tribunale, durata, etc.);
- fattispecie rilevante (es: reato commesso, etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);
- eventuali misure di *self cleaning* adottate;
- misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

B. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto

all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice "visura" (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p..

Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

NB-2: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 l'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A tal fine il concorrente deve presentare a pena di esclusione puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR 445/200 utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art.7 del presente disciplinare – preferibilmente il DGUE.

NB-3: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80 co. 5 del D.lgs. n.50/2016 e alle altre ipotesi di esclusione sopra previste (esempio: divieto a contrarre con la Stazione Appaltante precedente ai sensi dell'art.53, co. 16 ter del D.lgs. n.165/01, etc.) **il concorrente – a pena di esclusione – deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo** rilevanti ai fini della disciplina di cui all'articolo sopracitato descrivendo le eventuali misure di self cleaning adottate utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art.7 del presente disciplinare – preferibilmente il DGUE e gli schemi di dichiarazione presenti nel modello dichiarazioni integrative predisposto dalla stazione appaltante.

A tal proposito e nel rinviare alla disciplina adottata dall'ANAC (con particolare riferimento alle **"Linee guida n. 6 - Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice"** approvate dal Consiglio dell'Autorità e alla **Delibera n.1386/16 "Casellario informatico e Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici – modelli di comunicazione"**) si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- A. un operatore economico, o un subappaltatore – ove sia ammesso il subappalto – , che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o

dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

- B. Nei casi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice, il concorrente deve presentare:
- dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [*indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati*];
 - dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5.
- C. Nel caso di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, il concorrente deve presentare quanto di seguito indicato nelle modalità previste all'art. 3.5 del presente disciplinare:
- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti di ordine generale, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;
 - dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
 - originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice.

NB-4: **Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art.80 del Codice**, si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente dell'08 novembre 2017 "*Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE*" pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

NB-5: Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare – a pena di esclusione – una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016.

a-bis) requisiti di idoneità professionale:

1. Iscrizione – se dovuto – al registro delle imprese della C.C.I.A.A., competente per territorio, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali ovvero – in caso di sede all'estero – in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice).

N.B.: Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

Sulle modalità relative alla dimostrazione dei requisiti sopra indicati mediante dichiarazioni sostitutive – compreso l'utilizzo del DGUE (Documento di gara unico europeo) - si rinvia alla disciplina prevista agli articoli 7 e ss. relativi alla fase di ammissione della procedura di gara.

Articolo 3.1: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari da costituirsi

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co. 8 del d.lgs. n.50/2016, si precisa, **a pena di esclusione** quanto segue nel rispetto, tra l'altro, delle modalità operative previste dal Sistema Mepa:

- a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun operatore raggruppando/consorziando;
- b) l'abilitazione Mepa sopra indicata deve essere posseduta nel rispetto delle previsioni sotto riportate:

➤ in caso di RTI/consorzio ordinario verticale:

- la mandataria deve possedere l'abilitazione al “Bando Servizi” - categoria di abilitazione “*Servizi di stampa e grafica*”;
- la mandante deve possedere l'abilitazione al “Bando Servizi” - categoria di abilitazione “*Servizi per l'Information Communication Technology*”.

➤ in caso di RTI/consorzio ordinario orizzontale:

- tutte le imprese raggruppande/consorziande devono possedere l'abilitazione al “Bando Servizi” - categorie di abilitazione “*Servizi di stampa e grafica*” e “*Servizi per l'Information Communication Technology*”;
- la mandataria deve comunque eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

- c) il requisito di idoneità professionale di cui al punto a-bis 1 (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) deve essere posseduto da ciascun operatore raggruppando/consorziando;

NB: Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, lo stesso deve presentare dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante resa in forma di

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un RTI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.

Si precisa che nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), il Sistema MEPA gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate; **l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione.**

Sulle modalità relative alla dimostrazione dei requisiti sopra indicati si rinvia alla disciplina prevista agli articoli 7 e ss.

Nell'ipotesi di Raggruppamento verticale o misto si precisa quanto segue:

La mandataria di un raggruppamento di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

A tal fine, nel modello dichiarazioni integrative dovranno essere specificate le parti di servizio e la relativa percentuale di esecuzione che i partecipanti al RTI eseguiranno.

Ai sensi dell'art. 48, co. 6, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni riconducibili alla parte principale ovvero alla parte secondaria possono essere assunte anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.

Tali soggetti di tipo misto sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni di imprese di tipo verticale.

Articolo 3.2: Requisiti dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 si precisa a **pena di esclusione** quanto segue nel rispetto, tra l'altro, delle modalità operative previste dal Sistema MEPA:

- a) il consorzio deve possedere l'abilitazione al "*Bando Servizi*" - categorie di abilitazione Mepa sopra indicati;
- b) il consorzio deve indicare la tipologia/natura del consorzio e le consorziate per le quali il consorzio intende partecipare ai sensi dell'art.48 co. 7 del Codice; alle consorziate designate è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- c) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da tutte le consorziate per le quali il consorzio partecipa;
- d) il requisito di idoneità professionale di cui al punto a-bis 1 (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrice;

NB-1: In caso di consorzio che partecipi all'interno di un RTI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del Raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Articolo 3.3: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari costituiti

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti si applica la disciplina indicata per i RTI da costituirsi compatibilmente con le Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Relativamente ai consorzi ordinari già costituiti, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all'art. 45, co. 2, lett. E) del D.Lgs. 50/2016 sarà applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.

Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615ter codice civile si applica la disciplina prevista per i RTI costituiti.

Articolo 3.4: Requisiti delle aggregazioni di imprese e GEIE

In caso di aggregazioni di imprese e GEIE trova applicazione la disciplina prevista per la ATI per quanto compatibile.

Articolo 3.5: Avvalimento

Si precisa che il possesso dell'abilitazione relativa al bando/Categorie di abilitazione sopra indicati non può essere oggetto di avvalimento.

Articolo 3.6 Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83 co. 9 del Codice. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di **sette giorni** perché

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Articolo 4: Modalità di partecipazione alla gara

L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel presente Disciplinare.

Nell'ambito dei dati presenti a sistema si precisa quanto segue:

- nel campo **“Data Limite per la presentazione delle offerte”** è indicato il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- nel campo **“Data Limite Stipula Contratto”** è inserita la data di validità dell'offerta;
- nel campo **“Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi”** è inserita la data pari a giorni quindici entro la quale l'operatore aggiudicatario deve avviare l'esecuzione del servizio; il termine indicato decorre dalla data di stipula contrattuale ovvero dalla data della richiesta di esecuzione anticipata.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del presente Disciplinare.

Non è possibile trasmettere singolarmente la documentazione amministrativa e l'offerta.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti di gara e degli allegati saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Ascoli Piceno ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera il Comune di Ascoli Piceno da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it. Il Comune di Ascoli Piceno si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante, anche eventualmente a seguito di comunicazioni con il Gestore della Piattaforma, valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.

Articolo 5: Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immutabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

La procedura di aggiudicazione si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MEPA, di seguito sinteticamente descritto:

1. apertura delle buste "Documentazione Amministrativa" relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti e alla verifica della documentazione trasmessa ai fini dell'ammissione/esclusione degli stessi; terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa, la Stazione Appaltante provvederà – ai sensi dell'art. 29 co. 1 del Codice – a pubblicare sul profilo di committente Sezione "Amministrazione trasparente" il provvedimento che determina le ammissioni e le eventuali esclusioni dei concorrenti entro due giorni dalla data di adozione dello stesso nonché ad inviare apposito avviso ai concorrenti interessati mediante pec o altro canale telematico;
2. (se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a 5) individuazione – avvalendosi della specifica funzionalità di sorteggio presente sul sistema telematico di negoziazione – del metodo di calcolo della soglia di anomalia ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 comma 2 del Codice, nonché nell'ipotesi del metodo di cui all'art.97 comma 2 lett. e) del Codice il relativo coefficiente;
3. apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e relativa valutazione;
4. (se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a 5) calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 2, del d.lgs. 50/16;
5. formazione della graduatoria (in caso di parità in graduatoria tra più offerte, si procederà – previa convocazione degli offerenti risultati a pari merito – al sorteggio in seduta pubblica, fissata di regola non prima di 2 giorni dalla relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924);
6. trasmissione delle offerte potenzialmente anomale al Responsabile Unico del Procedimento ai fini della valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle stesse secondo la disciplina di cui all'art. 97 del Codice; è facoltà del RUP procedere alla verifica di congruità di più offerte contemporaneamente; concluse le operazioni di verifica e comunicate le eventuali esclusioni e preso atto delle risultanze finali, si procederà a dichiarare l'eventuale anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue ed a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua;
7. nel caso in cui, invece, non siano presenti offerte anomale ovvero non si sia proceduto al calcolo della soglia di anomalia in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, si procederà direttamente alla proposta di aggiudicazione, fermo restando la facoltà della Stazione Appaltante di sottoporre a verifica di congruità le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

L'Appalto sarà aggiudicato all'impresa che formulerà l'offerta esprime il minor prezzo calcolato secondo le modalità descritte nei successivi articoli. Ai sensi dell'art. 95 co. 12 del Codice, si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sul Portale **Mepa** non consentono l'apertura delle sezioni BUSTA ECONOMICA se non è prima stata data valutazione a tutti i documenti amministrativi inviati dalle imprese concorrenti.

Articolo 6: Criteri per la valutazione dell'offerta.

La valutazione delle offerte avverrà ai sensi della vigente normativa secondo il criterio del minor prezzo, da intendersi come:

➤ massimo ribasso percentuale da applicarsi sull' **importo soggetto a ribasso** (Importo dell'appalto oggetto di offerta).

L'offerta economica deve essere espressa con un numero massimo di 5 cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la sesta sia pari o superiore a cinque e all' unità inferiore qualora la sesta sia inferiore a cinque.

Articolo 7: Prescrizioni per la redazione dell'offerta telematica

Articolo 7.1. Busta Documentazione Amministrativa

Avvertenze: Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente disciplinare i seguenti modelli:

- Modello di dichiarazioni integrative;
- DGUE (*Documento di gara unico europeo*) (modello del MIT).

Si raccomanda l'utilizzo della predetta modulistica che è da intendersi cumulativa e non alternativa in quanto il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara.

Nella sezione "DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALI ALLEGATI" – in aggiunta a quanto previsto dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip nell'ipotesi di avvalimento, RTI e Consorzi – deve essere inserita la seguente documentazione:

Modello di dichiarazioni integrative (A)

(A) Utilizzando preferibilmente il "*modello di dichiarazioni integrative*" predisposto dalla stazione appaltante, il concorrente deve presentare tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000:

1. indicazione della forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante/; capogruppo/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice il Consorzio indica le consorziate per le quali partecipa/esecutrice;
2. indicazione relativa alla casella di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni; in caso di RTI/Consorzi le comunicazioni saranno inoltrate alla Capogruppo/Consorzio;
3. **a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva** firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico con la quale attesta di aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto;
4. **a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva** firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico con la quale attesta di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
5. **a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva** firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico con la quale attesta di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
6. *(nell'ipotesi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001)* **a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva** firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico con la quale attesta di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell'art 37 del D.L. n. 78/2010;
7. **a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva** firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico **di aver acquisito garanzia provvisoria** di cui all'art.93 del Codice nelle forme e con le modalità previste dal successivo art.8, riportante gli estremi completi del documento da cui si evince l'avvenuta prestazione della garanzia stessa. In caso di RTI o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;
8. **a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva** firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico **di aver ottenuto l'impegno di un fideiussore**, a rilasciare garanzia fideiussoria a favore della stazione appaltante per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art.103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario ovvero dichiarazione sostitutiva di non applicabilità dell'art. 93, co. 8 del Codice. In caso di RTI o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;
9. **a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva** firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico *(se la garanzia è costituita in forma di fideiussione)* **di aver ottenuto l'impegno del garante** a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. In caso di RTI o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;
10. **a pena di esclusione** nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice;
11. dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico relativa agli estremi del conto corrente su cui si richiede lo svincolo della cauzione –

se la garanzia è costituita in forma di cauzione mediante versamento in contanti – a seguito dello svincolo della stessa;

12. (nel caso di allegazione alle dichiarazioni e/o all'offerta di copie conformi di documenti in formato elettronico, nei casi in cui tale modalità di copia sia ammessa) che le copie di tutti i documenti allegati alle dichiarazioni e/o all'offerta in formato elettronico sono state formate a norma dell' art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005.

NB: Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l'operatore economico (Singolo/ATI/Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, nonché si adotteranno tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 80 co. 12 del Codice.

NB: È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

NB: le parti del modello predisposto dalla stazione appaltante non utilizzate possono essere eliminate.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- **in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:** ciascun operatore associando/consorziando deve:
 - a) Dichiarare la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti).
Si invitano, i concorrenti ad indicare già nell'ambito delle dichiarazioni contenute nella busta documentazione amministrativa le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;
in caso di ATI verticale si precisa che la mandataria deve possedere i requisiti e svolgere le attività relative alla parte principale e la mandante deve possedere i requisiti e svolgere le attività relative alla parte secondaria;
 - b) **a pena di esclusione**, rendere dichiarazione sostitutiva relativa all'impegno in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall'art. 48 co. 8 del d.lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) **a pena di esclusione** dichiarare – nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente **disciplinare** – i requisiti di partecipazione posseduti e **non dichiarati nel DGUE** nonché **gli ulteriori elementi previsti ai fini dell'ammissione.**

NB-1: L'abilitazione alle Categorie di abilitazione sopra indicate deve essere posseduta – **a pena di esclusione** – in conformità a quanto previsto dagli art. 3 e ss. del disciplinare.

NB-2: Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di ciascuna impresa associata/consorzata.

NB-3: In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il

ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

NB-4: in caso di consorzio ordinario, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice sarà applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.

▪ **In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016:**

- a) il consorzio deve dichiarare **a pena di esclusione:**
- la tipologia/natura del consorzio;
 - le consorziate per le quali il consorzio partecipa. Qualora il consorzio non indichi per quali consorziate intende partecipare, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all'art. 45, lettere b) e c), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. Si invita, altresì, a fini collaborativi a dichiarare tutte le consorziate;
 - chi eseguirà il servizio;
 - il possesso dei requisiti di partecipazione **non dichiarati nel DGUE** nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare nonché gli ulteriori elementi previsti ai fini dell'ammissione;
- b) ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice deve dichiarare **a pena di esclusione** il possesso dei requisiti di partecipazione **non dichiarati nel DGUE** nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare.

NB: Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio/consorziate.

▪ **in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti:** trova applicazione la disciplina prevista in caso di RTI/Consorzi ordinari da costituirsi. In particolare, ciascun operatore associato/consorzio deve:

- a) Dichiarare la composizione del raggruppamento/consorzio, con indicazione della denominazione delle imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti), gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato.
Si invitano i concorrenti ad indicare già nell'ambito delle dichiarazioni contenute nella busta documentazione le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;
in caso di ATI verticale si precisa che la mandataria deve possedere i requisiti e svolgere le attività relative alla parte principale e la mandante deve possedere i requisiti e svolgere le attività relative alla parte secondaria;
- b) **a pena di esclusione** dichiarare - nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare - i requisiti di partecipazione posseduti e **non dichiarati nel DGUE** nonché gli ulteriori elementi previsti ai fini dell'ammissione.

NB: Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di ciascuna impresa associata/consorziate.

NB: In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

NB: in caso di consorzio ordinario, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice sarà applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.

NB: Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art.2615 ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite.

- **in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016:** trova applicazione la disciplina prevista per i RTI per quanto compatibile.
- **in caso di aggregazioni di imprese di rete ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. f) del d.lgs.50/2016:** se partecipa l'intera rete ognuna delle imprese di rete deve predisporre un proprio modello dichiarazioni integrative debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentate; se, invece, non partecipa l'intera rete, l'organo comune e le singole imprese retiste indicate devono predisporre un proprio modello dichiarazioni integrative debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione devono essere sottoscritte da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Si invitano i concorrenti ad accorpare tutte le dichiarazioni in un unico file con estensione .pdf firmato digitalmente non compresso o zippato, utilizzando preferibilmente il modello dichiarazioni integrative allegato eliminando le parti non utilizzate.

Il Documento di gara unico europeo (B)

(B) a pena di esclusione il DGUE (Documento di gara unico europeo) debitamente sottoscritto digitalmente e debitamente compilato ai fini della presentazione delle dichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 come di seguito specificato in conformità a quanto previsto dagli artt.3 e seguenti del disciplinare.

NB: nell'ambito del DGUE – allegato agli atti di gara secondo il modello predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – non sono previste tutte le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione di cui all'art.3 del disciplinare di gara; a tal fine si rinvia alle dichiarazioni indicate nel precedente paragrafo A) “modello di dichiarazioni integrative” del presente articolo.

Ai fini delle dichiarazioni da rendere a pena di esclusione ai sensi degli artt.3 e ss. del disciplinare di gara si evidenzia che il DGUE (secondo il modello ministeriale) è articolato come

segue:

⇒ Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice

⇒ Parte II: Informazioni sull'operatore economico

✓ Sezione A – Individuazione e forma giuridica, inoltre:

- modalità di partecipazione in caso di forma aggregata;
- in caso di RTI indicazione degli operatori economici in Raggruppamento;
- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti.

✓ Sezione B – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.

✓ Sezione C – Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti.

✓ Sezione D – Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento.

⇒ Parte III: Motivi di esclusione

✓ Sezione A – motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti definitivi di natura penale per i reati di cui all'art. 80, co. 1, del Codice a carico dei soggetti di cui all'art. 3 del presente disciplinare. Inoltre, se ricorre il caso:

- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- misure di *self cleaning* e altre informazioni pertinenti;
- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti, di cui all'art. 80, co. 3 del Codice, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO.

NB-1: in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A.

NB-2: Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione devono essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 del Codice, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 80, co. 1 da riportare analiticamente in fase di gara.

NB-3: Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 il concorrente, dovrà rendere **a pena di esclusione** dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice (lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto all'interno del modello dichiarazioni integrative predisposto dalla Stazione Appaltante);

✓ Sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;

✓ Sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;

✓ Sezione D: altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale;

⇒ Parte IV: criteri di selezione (relativa al possesso dei requisiti speciali).

✓ Sezione A per dichiarare l'idoneità professionale;

È possibile presentare una dichiarazione cumulativa – circa il possesso di tutti i requisiti di capacità (professionale, economica, tecnica, sistemi di garanzia) richiesti dal presente disciplinare – compilando direttamente la Sezione “a” della parte IV (Indicazione globale per tutti i criteri di selezione) del DGUE senza compilare nessun'altra sezione della parte IV.

⇒ Parte VI - Dichiarazioni finali: inserire il nominativo del soggetto che sottoscrive il DGUE.

Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l'operatore economico (Singolo/ATI/Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, nonché si adotteranno tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 80 co. 12 del Codice.

È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

Le dichiarazioni presenti nel DGUE - secondo le prescrizioni della circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 3 del 18/07/2016 (GU n.174 del 27-7-2016) a cui si rinvia - devono, a pena di esclusione, essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Qualora le dichiarazioni siano rese da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri (se non già indicato nel modello dichiarazioni). In alternativa al DGUE, il concorrente può presentare le dichiarazioni ivi previste integrando il modello di dichiarazioni predisposto dalla stazione appaltante ovvero in carta semplice.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi: ciascuno degli operatori economici componenti il RTI o il Consorzio ordinario deve predisporre il proprio DGUE debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;
- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione la disciplina prevista per i RTI per quanto compatibile.
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016: il Consorzio medesimo e tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti (esecutrici) devono predisporre un proprio DGUE debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante; si precisa che, in tal caso, il DGUE della consorziate per conto della quale il Consorzio partecipa/esecutrice dovrà contenere le informazioni di cui alla Parte II, Parte III, Parte IV (eventualmente anche solo sezione "a"), Parte VI;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: se partecipa l'intera rete ognuna delle imprese di rete deve predisporre un proprio DGUE debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante; se, invece, non partecipa l'intera rete, l'organo comune e le singole imprese retiste indicate devono predisporre un proprio DGUE debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

II PASSoe (C)

(C) PASSOE firmato digitalmente di cui alla delibera n. 157/2016 dell'ANAC relativo al concorrente; relativamente alle modalità di funzionamento del sistema AVCPass si rinvia direttamente al sito <http://www.anticorruzione.it>.

In fase di attivazione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione / elementi di ammissione, qualora il PassOE non sia stato già allegato, si procederà a richiederne la produzione – pena l'esclusione – entro e non oltre il termine di giorni 5 (cinque) dalla trasmissione della relativa richiesta.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC (se previsto) attraverso il PassOE presentato dai concorrenti nell'ambito della documentazione amministrativa.

Qualora il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, andrà allegato anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria fermo restando che, in alternativa, se il sistema AVCPass lo consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell'ausiliaria (ovvero un PassOE multiplo).

Nell'ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.

Dichiarazioni / documentazione ulteriori

- (A) (nel caso di subappalto) la documentazione prevista dall'art.11 del Disciplinare secondo le modalità ivi riportate;
- (B) (nel caso di fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale) la documentazione prevista dall'art. 3 del presente Disciplinare secondo le modalità ivi riportate.

Articolo 7.2. Busta Economica

Con riferimento all'offerta economica, l'operatore economico deve – nell'ambito dello specifico passaggio “Offerta per lotto ...” previsto dal Sistema Mepa – allegare **a pena di esclusione** l'offerta economica sottoscritta digitalmente, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'operatore economico utilizzando il file generato automaticamente dal sistema nel rispetto delle specifiche indicazioni operative previste dalla Piattaforma telematica Mepa.

Qualora l'offerta economica – ivi compresi gli allegati – sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, all'interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta,

l'offerta economica e l'ulteriore documentazione a corredo vanno sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Nell'offerta economica, l'operatore economico deve - indicare, **a pena di esclusione**:

- il ribasso percentuale unico sull'importo soggetto a ribasso.

L'offerta economica non deve riportare il simbolo dell'euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio %); il numero massimo di decimali ammessi per l'offerta economica è riportato nell'ambito dell'articolo sulla valutazione dell'offerta.

Nell'ambito del passaggio relativo alla sezione "OFFERTA ECONOMICA", dovrà inoltre essere inserito in allegato, **a pena di esclusione** ed in aggiunta a quanto già previsto dai cc.dd. Documenti del Mercato elettronico **il file** indicante i costi aziendali relativi alla manodopera che costituiscono elemento essenziale dell'offerta ai sensi dell'art. 95 co. 10 del d.lgs. 50/16, sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti legittimati, come di seguito individuati per la sottoscrizione dell'offerta economica.

Nell'offerta economica, l'operatore economico deve indicare, **a pena di esclusione**, i costi aziendali relativi alla sicurezza, che costituiscono elemento essenziale dell'offerta ai sensi dell'art. 95 co. 10 del Codice.

Si precisa, **a pena di esclusione**, che l'operatore economico deve compilare anche gli eventuali campi previsti come obbligatori all'interno della piattaforma MEPA.

Per la compilazione della sezione "Scheda di offerta", si precisa altresì quanto segue al fine di non incorrere in un'eventuale esclusione per offerta irregolare/condizionata:

- ✓ si suggerisce di non utilizzare la funzione "Se vuoi offrire un articolo presente nel tuo catalogo", ove disponibile, in quanto l'indicazione di un codice prodotto relativo ad uno specifico articolo presente nel proprio catalogo con caratteristiche difformi dalle Condizioni speciali di contratto determina l'esclusione del concorrente;
- ✓ in fase di caricamento della RDO, la Stazione Appaltante procede - ove possibile - ad eliminare le caratteristiche della fornitura/servizio oggetto di affidamento presenti di default a sistema; si precisa che in ogni caso la disciplina prevista negli atti di gara prevale sulle caratteristiche (tipo/formato/valore/regole di ammissione) riportate a sistema; per le caratteristiche "non eliminabili" a livello telematico e caratterizzate dal valore "0" (zero) o "." (puntino) e con regola di ammissione "Unico valore ammesso" (cc.dd caratteristiche bloccate), non sarà consentito al concorrente di inserire - nei relativi campi - alcun dato differente al fine di non presentare un'offerta difforme alle caratteristiche di fornitura indicate negli atti di gara; per le citate caratteristiche bloccate, il valore "0" (zero) o "." (puntino) viene impostato convenzionalmente al solo scopo di eliminare logicamente i dati strutturati di offerta (ovvero quelli presentati direttamente a sistema), fermo restando che il concorrente è vincolato a pena di esclusione con la presentazione della propria offerta alle caratteristiche/condizioni di fornitura previste dagli atti di gara;

- ✓ nell'ipotesi in cui l'offerta sia da esprimersi in termini di ribasso percentuale, non compilare – ove disponibili - il campo relativo al prezzo o all'unità di misura. In caso di discordanza, prevale l'offerta espressa sotto forma di ribasso percentuale.

Nell'ipotesi di **segreti tecnici o commerciali**, gli operatori concorrenti devono allegare apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell'offerta che si ritiene debbano essere sottratte all'accesso, fatto salvo quanto previsto all'art. 53 co. 6 del d.lgs. 50/2016; la suddetta dichiarazione va caricata nell'ambito di una delle righe rese disponibili a sistema. In mancanza l'intera offerta sarà considerata integralmente accessibile.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- il ribasso percentuale offerto (unico sul prezzo unitario soggetto a ribasso) non può essere pari a cento;
- l'offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- l'offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e servizi connessi elencati nel capitolato speciale tutto incluso e nulla escluso;
- la validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art.32 co. 4 del d.lgs. n. 50/2016;
- in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l'offerta economica – nonché gli altri documenti previsti a corredo dell'offerta –, devono invece, a pena di esclusione, essere sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori.

Nell'ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- **in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:**
 - l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, **a pena di esclusione**, dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio ordinario;
 - nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento, il Sistema Mepa gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate; si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione.
- **In caso di RTI e consorzi ordinari costituiti:**
 - l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del raggruppamento o consorzio ordinario costituito.
- **In caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice:**

- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del consorzio.
- **in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:**
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, **a pena di esclusione**, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
 - **in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016:** trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

Articolo 8: Garanzie

A) Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016, le offerte devono essere corredate, a pena di esclusione (nella busta documentazione amministrativa), da **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente – utilizzando preferibilmente lo schema di dichiarazioni presente nell'ambito del “*modello di dichiarazioni integrative*” predisposto dalla stazione appaltante – :

1. di aver costituito garanzia provvisoria, nella misura pari al 2% del valore del presente appalto, pari ad Euro 1.263,60 (milleduecentosessantatre/60), secondo una delle modalità riportate all'interno del presente articolo in conformità a quanto previsto dall'art. 93 del Codice, fornendo analitica descrizione degli elementi identificativi ai fini del controllo da parte della stazione appaltante;

NB: il concorrente, in sostituzione della dichiarazione di cui al predetto punto 1) può allegare – sempre all'interno della busta documentazione amministrativa - la fideiussione secondo una delle modalità sottoriportate:

A) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

ovvero, in alternativa,

B) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione “rafforzata” di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. n 82/2005.

Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo, sottoscritta digitalmente dal concorrente.

2. di aver ottenuto l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare – ai sensi dell'art.93 co. 8 del Codice – garanzia fideiussoria a favore della stazione appaltante per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario ovvero dichiarazione sostitutiva di non applicabilità di tale previsione in quanto microimprese, piccole e medie imprese ovvero raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie;

3. (se la garanzia è costituita in forma di fideiussione) di aver ottenuto l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

4. *(in caso di requisiti premianti)* di possedere i requisiti premianti – da indicare analiticamente – utili alla riduzione dell'importo della garanzia ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice (vedasi riquadro sottostante "Ipotesi premianti").

Riquadro: Ipotesi premianti

Con riferimento all'importo della garanzia provvisoria e alle ipotesi premianti, cumulabili ove previsto "a cascata", si precisa quanto segue:

- 1) L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- 2) Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al primo punto, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- 3) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
- 4) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- 5) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- 6) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
- 7) In caso di cumulo delle ipotesi premianti, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
- 8) **Qualora l'operatore economico intenda avvalersi delle ipotesi sopra indicate, lo stesso deve**

presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate (lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto all'interno del modello di dichiarazioni integrative).

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice si precisa quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare: le suindicate riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- in caso di partecipazione in RTI (orizzontale), consorzio ordinario e di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La mancata presentazione delle dichiarazioni o della documentazione sopra riportate ovvero l'incompletezza/irregolarità delle stesse rappresenta - anche ai fini di cui all'art.83 co. 9 del Codice - causa di esclusione.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice le dichiarazioni sopra previste devono essere presentate secondo le modalità di seguito indicate tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi: le dichiarazioni innanzi previste sono rese dal legale rappresentante della capogruppo/mandataria;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti: le dichiarazioni innanzi previste sono rese dal legale rappresentante del RTI/Consorzio ordinario costituito;
- in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art.45 del Codice: le dichiarazioni innanzi previste sono rese dal legale rappresentante del Consorzio;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni innanzi previste sono rese dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni innanzi previste devono essere rese dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, le dichiarazioni innanzi previste devono essere rese dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria;

- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di:

- **cauzione** che, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 231/2007, deve essere costituita in contanti o con bonifico o con assegni circolari versati/accreditati presso la Tesoreria dell'Amministrazione. La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire esclusivamente in contanti (con versamento o bonifico su c/c IBAN IT98I0200813507000102493318 - Unicredit S.p.a. Agenzia di Ascoli Piceno Via Indipendenza n. 10/A) con la causale "Cauzione provvisoria bando n. 13/2017". In alternativa la cauzione può essere costituita in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito. Si precisa che la cauzione deve essere effettivamente accreditata presso la Tesoreria entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

oppure

- **fideiussione** che, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, si precisa quanto segue:
 - 1) a pena di esclusione la fideiussione deve essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese e GEIE; in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la garanzia provvisoria deve essere intestata al medesimo consorzio.
 - 2) a pena di esclusione la fideiussione deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art.103 co. 9 del Codice approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
 - 3) a pena di esclusione la fideiussione deve avere validità per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - 4) a pena di esclusione la fideiussione deve prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
 - 5) a pena di esclusione la fideiussione deve essere corredata, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia

fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario; ai sensi dell'art. 93, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 detta prescrizione non si applica se il concorrente è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

- 6) a pena di esclusione la fideiussione deve essere corredata, dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 7) a pena di esclusione qualsiasi correzione sostanziale apportata agli elementi rilevanti della polizza fideiussoria e dello schema tipo deve essere sottoscritta dal soggetto che rilascia la fideiussione o lo schema tipo;
- 8) è possibile verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante:
 - accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
 - http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp

Si precisa, altresì, quanto segue:

- La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; a titolo esemplificativo sarà incamerata:
 - qualora l'ordinativo emesso nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi del presente disciplinare, non dovesse essere evaso alle condizioni offerte in gara;
 - qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di partecipazione;
 - in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto.
- La garanzia provvisoria presentata dal soggetto aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto;
- le garanzie provvisorie presentate dalle ditte non aggiudicatarie saranno svincolate contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi in cui gli operatori non aggiudicatari siano destinatari di provvedimenti sanzionatori;
- le cauzioni costituite in contanti dagli operatori non aggiudicatari della presente procedura di gara saranno svincolate mediante accredito sul conto corrente indicato in fase di documentazione amministrativa (ovvero successivamente comunicato), contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi in cui gli operatori non aggiudicatari siano destinatari di provvedimenti sanzionatori.

B) Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art.103 del Codice, l'operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione

denominata “garanzia definitiva” da costituirsi a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall’art. 93 co. 7 del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall’art.103 co. 2 del Codice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell’appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

L’importo della garanzia definitiva è calcolato sull’importo massimo del contratto (ovvero € 63.180,00) secondo il disposto dell’art. 103 co. 1 del D.Lgs. 50/16.

Con riferimento all’importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria ovvero:

- 1) l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- 2) si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al primo punto, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- 3) l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
- 4) l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- 5) l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- 6) l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di

legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

- 7) In caso di cumulo delle ipotesi premianti, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente;
- 8) **nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice si precisa quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:** le suindicate riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:
- in caso di partecipazione in RTI (orizzontale), consorzio ordinario e di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
 - in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
 - in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art.45 del Codice **e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica**, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art.103 co. 5 e ss. Del Codice.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art.103 co.1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice si precisa quanto segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (**costituiti**), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art.45 del Codice la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

Articolo 9: Aggiudicazione e perfezionamento del contratto

La Stazione Appaltante (ovvero la Commissione ove costituita) si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di differire la data delle eventuali sedute pubbliche, dandone comunicazione ai concorrenti. Resta ferma, altresì, la facoltà di sospendere o rinviare la seduta di gara qualora – anche sulla base della documentazione resa disponibile dal Gestore della Piattaforma di e-procurement utilizzata – si verificassero gravi e prolungate anomalie nel funzionamento dell'applicativo che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al sito ovvero che impediscano agli stessi di formulare le proprie offerte. La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità collegata agli aspetti tecnici della procedura ad essa non imputabili.

Il provvedimento di aggiudicazione sarà adottato dal Servizio che ha indetto la procedura di gara, sulla base delle risultanze della procedura di gara e nel rispetto, tra l'altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente.

Ai fini della stipula del contratto, il Dirigente che ha indetto la procedura provvederà – anche contestualmente –:

1. ad assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art.76 co. 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/16;
2. ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico aggiudicatario sui requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara secondo le seguenti modalità:
 - la verifica dei requisiti di carattere generale nonché (se previsti) di quelli di carattere speciale verificabili d'ufficio attraverso la banca data nazionale degli operatori economici ovvero tramite il sistema AVCPass;
3. a richiedere all'operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto, e precisamente:
 - Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
 - Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
 - Garanzia provvisoria in originale (se prevista e se non già acquisita);
 - Garanzia definitiva;
 - (in caso di RTI): atto di costituzione dell'associazione temporanea di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo; tale mandato deve

contenere espressamente il riferimento all'art.48 del d.lgs. n.50/16 riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;

- (in caso di consorzi – associazioni – onlus): atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota;
- nell'ipotesi di subappalto / subcontratto, la documentazione prevista a carico dell'aggiudicatario nell'ambito dell'articolo del presente disciplinare relativo al subappalto;
- **versamento dell'imposta di bollo.**

Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione nonché ad applicare le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art.80 co. 12 del Codice.

Fermo restando il rispetto, tra l'altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, la stipula contrattuale avverrà nel termine di 90 giorni dall'efficacia dall'aggiudicazione.

Il Servizio che ha indetto la procedura di gara provvede a gestire le richieste di accesso anche tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal seggio di gara o dalla Commissione ove costituita in merito alle parti da sottrarre all'accesso.

Articolo 10: Anticipo di fornitura

Nelle more della stipula contrattuale l'aggiudicataria si obbliga a procedere, previa richiesta scritta della Stazione Appaltante, all'esecuzione della fornitura prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto ai patti e condizioni offerte in gara.

Nel caso in cui l'aggiudicataria non dovesse evadere l'anticipo di fornitura nei termini e alle condizioni offerte in gara l'Amministrazione applicherà le penalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel caso in cui i controlli effettuati sul possesso dei requisiti di partecipazione dovessero avere esito negativo, accertato in modo definitivo, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

1. Decadenza dall'aggiudicazione;
2. Interruzione dell'efficacia degli ordinativi;
3. Incameramento della garanzia provvisoria, come previsto dal precedente art.8;
4. Pagamento, al netto delle eventuali penali, delle fatture per la fornitura prestata/servizio reso, purché eseguiti correttamente;
5. Eventuali azioni risarcitorie a tutela della Stazione Appaltante;
6. Ogni ulteriore azione prevista dalla vigente normativa (segnalazione all'ANAC).

Articolo 11: Subappalto

È consentito il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto di appalto nei termini previsti dall'art.105 del D.lgs. 50/16; a tal fine il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare fermo restando comunque che il totale delle stesse concesse in

subappalto non deve superare il 30 % dell'importo contrattuale. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- **nell'ipotesi di subappalto**, il concorrente – utilizzando preferibilmente la sezione D della Parte II del DGUE – deve:
 - dichiarare le prestazioni/lavorazioni che si intende subappaltare a favore di operatori economici qualificati secondo la vigente normativa, e la relativa quota percentuale sull'importo contrattuale.

NB: la dichiarazione di subappalto di esecuzione può essere presentata anche mediante l'apposita funzione disponibile sulla Piattaforma di negoziazione.

L'aggiudicataria che ha indicato la volontà di subappaltare parte delle prestazioni è tenuta al rispetto della disciplina prevista dall'art. 105 del d.lgs.50/2016; in particolare, essa deve:

1. depositare la documentazione di legge nel rispetto delle modalità e della tempistica dettate dalla Direzione/Struttura della Stazione Appaltante che ha indetto la gara;
2. dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
3. comunicare alla Direzione/Struttura della Stazione Appaltante che ha indetto la gara, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
4. comunicare eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto;
5. acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al contratto di subappalto.

Ai sensi della lettera c-bis dell'art. 105 co. 3 del codice, le prestazioni rese in favore dell'affidatario in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto non costituiscono subappalto: laddove sussistano tali ipotesi, i relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Prima di autorizzare il subappalto, la Direzione/Struttura che ha indetto la gara procede ad effettuare i controlli in capo al subappaltatore agli operatori economici subappaltatori secondo quanto previsto dalla vigente normativa utilizzando ove possibile la Banca dati nazionale degli operatori economici ovvero tramite il sistema AVCPass.

Nell'ipotesi di prestazioni dell'appalto – interessate da subappalto o subcontratto, compresi i casi di cui alla lettera c-bis dell'art. 105 co. 3 del codice - rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si procederà a verificare che il subappaltatore o il subcontraente siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure, che abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Articolo 12: Riservatezza delle informazioni

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

* Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; - i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

* Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 196/2003.

* Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

* Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.

* Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'articolo 13 del citato D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario deve utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Articolo 13: Informazioni di carattere generale

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del d.lgs. 50/16 – saranno comunicate agli operatori interessati utilizzando, a scelta della Stazione Appaltante:

- il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, ove saranno reperibili nell'area privata del Portale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata disponibile eventualmente sullo stesso Portale Acquisti della Pubblica Amministrazione;

- l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dagli operatori stessi durante la partecipazione alla RDO;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata acquisito d'ufficio.

L'esito di gara sarà pubblicato sul sito della Stazione Appaltante sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti".

In caso di subappalto, le comunicazioni saranno effettuate solo all'operatore concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese da costituirsi o già costituiti e di consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co. 8 del D.Lgs. 50/16, le comunicazioni sono effettuate soltanto all'impresa mandataria.

In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 50/16, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, **costituisce causa di esclusione**.

A fini esemplificativi, si invitano gli operatori ad utilizzare il DGUE e l'apposito modello dichiarazioni integrative appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante attenendosi scrupolosamente alle avvertenze ivi indicate che qui si intendono materialmente riportate.

E' onere dell'operatore economico partecipante, in forma singola o associata, indicare gli elementi di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13, co. 4, della Legge 180/2011.

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR di Ancona. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche via della Loggia, 24, 60121 Ancona. E' esclusa la clausola arbitrale.

Per eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle offerte da presentare entro 6 giorni dalla data di scadenza dell'invito direttamente attraverso il sito www.acquistinrete.pa.it Mepa

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente procedura saranno pubblicati sul sito www.acquistinrete.pa.it entro 4 giorni dalla data di scadenza all'interno dell'invito relativo alla procedura di gara in oggetto.

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la dott.ssa Patrizia Celani Comandante della Polizia Municipale del Comune di Ascoli Piceno - email: PatriziaC@comune.ascolipiceno.it.

Allegati:

Modello di dichiarazioni integrative;

DGUE;

Capitolato Speciale.

F.to Comandante P.M.
Dott.ssa Patrizia Celani